

AVV. GIULIANO GIANNINI
AVV. VALENTINA MARANGIO
Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce
Tel. 0832/346679 – Fax 0832/216951
PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART.669 TERDECIES CPC

Per **POTENZA STEFANIA**, nata a Brindisi il 14/03/1973 ed ivi residente alla via Londra n. 13, c.f. PTNSFN73C54B180F, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; **FAX:** 0832-346679 e **PEC:** avvocatogiulianogiannini@pec.it) e Valentina Marangio (C.F. MRNVNT77H70I119M) e nel loro studio elettivamente domiciliata in Lecce alla via Sagrado, giusta procura speciale in calce al presente atto

Reclamante

Contro il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in Carica, **USR Puglia - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e USR Puglia – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto**, in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, non costituiti

Reclamati

AVVERSO

L'Ordinanza (*rectius* Decreto) del Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, dott.ssa Russo Chiara, depositata in data 15/11/2015 n. cronologico 3594/2016 e comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, tramite pec nella medesima data, di rigetto del ricorso ex art. 700 cpc, R.G. n. 1252/2016, proposto da Potenza Stefania.

FATTO

- 1)** La reclamante è docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Primaria (Classe di Concorso EEEE Comune), assunta nell'A.S. 2015/16 dalle G.a.E. della Provincia di Lecce, attualmente in servizio presso l'I.C. "De Amicis-Manzoni" di Alessandria.
- 2)** Più precisamente, la sua nomina in ruolo, con sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. Scuola, è avvenuta all'interno e



nell'ambito della c.d. "Fase C" del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla L. 107/2015.

3) Per quel che in questa sede maggiormente interessa e rileva, va detto che l'odierna reclamante ha partecipato alla "FASE C" della mobilità 2016/17, a tal uopo presentando regolare domanda di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17 per la Scuola Primaria (Classe di Concorso EEEE Comune) per l'assegnazione di ambito a livello nazionale, potendo contare su di un punteggio base di 35 punti + 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento (All n. 1 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure).

Nella domanda di trasferimento (pag. 4) indicava, peraltro, di voler partecipare sia sul posto comune che sui posti di lingua inglese.

4) Nella speranza di potersi ricongiungere con il proprio nucleo familiare, residente in Brindisi, ha indicato, quali possibili sedi, tutti gli Ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Puglia dando precedenza agli Ambiti ricadenti nella Provincia di Brindisi (Ambito 11 e 12), poi a quelli ricadenti nella Provincia di Lecce Nord (Ambito 17), poi, ancora quelli ricadenti nella Provincia di Taranto Sud (Ambito 23) e via via secondo un ordine di viciniorità.

5) Il Sistema meccanografico del MIUR, dopo aver accettato la domanda secondo le apposite Tabelle ministeriali e dunque, conformemente anche alle Sue aspettative, le ha attribuito **punti 41**, distinti nel modo che segue: punti 35 per titoli e servizi e punti aggiuntivi 6 per il chiesto ricongiungimento familiare.

6) Tuttavia, in riscontro alla succitata domanda di mobilità, le veniva sorprendentemente notificata, tramite *e-mail* istituzionale (All. n. 2 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure 2) l'assegnazione della nuova sede in Ambito 0011 Piemonte (Provincia di Alessandria), (**167° preferenza espressa nella domanda**) a partire dall'1.9.2016, senza peraltro motivare alcunché, né, cosa ancor più grave, rispettare il principio del merito e della *par condicio* tra i concorrenti, costituzionalmente tutelato, nonché quello della c.d. "viciniorietà", espressamente previsto dalla Tabella allegata all'O.M. n. 241, emanata dal M.I.U.R. in data 8.4.2016, in attuazione della L. 107/2015.



7) L'odierna reclamante si accorgeva immediatamente, infatti, di essere stata "scavalcata" da numerosi, altri docenti, sempre nominati in ruolo nell'ambito della medesima fase "C" del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla prefata L. 107/2015 e dunque nelle sue stesse condizioni (giuridiche), ma con punteggio (anche di gran lunga) inferiore a quello da lei posseduto.

8) Detti insegnanti, sebbene in posizione deteriore in elenco, erano stati infatti trasferiti negli Ambiti della Regione Puglia richiesti dalla reclamante o, comunque, in quelli loro più favorevoli, nel rispetto dell'anzidetto principio della c.d. "viciniorietà".

Più in particolare nelle Province di Brindisi e Taranto e nei loro Ambiti erano state trasferite diverse decine di insegnanti con un punteggio di gran lunga inferiore a quello della reclamante (cfr. Bollettini dei trasferimenti di Brindisi e Taranto dove sono evidenziati i docenti con minor punteggio All. n. 3 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure)

9) La sig.ra Potenza faceva pertanto sin da subito presente la macroscopica illegittimità della situazione che era stata ingiustamente costretta a subire, a tal fine promuovendo, in data 04.8.2016, apposito reclamo e successivamente in data 10.08.2016, tentativo di conciliazione (All. n. 4 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure), ai sensi dell'art. 135, C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 (sì come richiamato dall'art. 17, co. 2, C.C.N.I. Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/17, sottoscritto in data 8.4.2016) per erronea assegnazione della sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità, regolarmente avanzata per l'A.S. 2016/17.

10) Nell'istanza di conciliazione l'odierna reclamante chiedeva pertanto la riformulazione, in via di autotutela, dei predetti movimenti mediante un provvedimento d'immediata rettifica degli stessi, con la conseguente propria assegnazione, secondo il preciso ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, ad uno degli Ambiti Territoriali richiesti, atteso che (di là dal fatto, invero assai rilevante secondo il quale le graduatorie relative alla mobilità per l'A.S. 2016/17 siano state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo risulta a tutt'oggi sconosciuto, tanto da continuare a essere oggetto di aspre critiche, a livello nazionale, per palese violazione del principio di



trasparenza) dai Bollettini ufficiali di trasferimento, così come pubblicati in data 29.7.2016, risultava impossibile evincere i criteri/parametri di elaborazione dei suddetti spostamenti, che hanno finito in pratica col favorire una fetta rilevante di personale docente non meritevole, ossia nelle medesime condizioni (giuridiche) dell'odierna reclamante, ma con punteggio inferiore a quello da lei posseduto, peraltro svilendo una delle componenti fondamentali dello stesso spirito del C.C.N.I. Comparto Scuola, ovvero quella caratterizzata dal maggior punteggio goduto (principio meritocratico).

11) In data 30.8.2016, la reclamante veniva convocata per il tentativo di conciliazione innanzi all'Ufficio di Segreteria per le Conciliazioni dell'Ambito Territoriale di Brindisi e le veniva offerta come proposta conciliativa da parte del MIUR l'assegnazione nell'Ambito 002 della Regione Marche (peraltro neppure richiesto nella domanda di mobilità) senza tuttavia null'altro aggiungere, o specificare, né, tanto meno, motivare.

In buona sostanza riconoscendo/ammettendo, sia pur implicitamente, il proprio errore, il MIUR cercava di ovviarvi con una proposta in nessun modo consona alle richieste fatte dalla reclamante.

12) Essa, infatti, si dichiarava impossibilitata ad accettare detta proposta conciliativa (v. verbale di mancata conciliazione All. 5 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure) poiché manifestamente illegittima principalmente alla luce del fatto che l'Ambito richiesto ricadente nella Provincia di Ancona non era stata mai richiesta nella domanda di mobilità.

I destinatari delle nomine in ruolo hanno quasi tutti punteggi inferiori alle ricorrenti.

13) Ritenendo illegittimo l'operato dell'Amm.ne, e assolutamente non condivisibile l'interpretazione della normativa di settore che ne è alla base, la reclamante ha adito il Tribunale di Alessandria con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad essere trasferita prioritariamente su un posto dell'Ambito 11 della Regione Puglia (Provincia di Brindisi) e subordinatamente in uno degli Ambiti della Regione Puglia espressi successivamente all'anzidetto Ambito 11.

14) All'esito dell'udienza del 27.10.2016 il giudice designato (dott.ssa C. Russo) dopo aver constatata la mancata costituzione delle Amministrazioni resistenti ha rigettato il



ricorso cautelare sostenendo l'assenza nella vicenda del *fumus boni iuris* affermando che *"...quanto dedotto e documentato dalla Potenza - quanto meno nella presente fase cautelare - non possa costituire idoneo fondamento del proprio diritto.*

Come è noto, la L. n 107/2015 ha previsto un complesso meccanismo di immissione in ruolo dei docenti. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8 aprile 2016 ha dettato una disciplina specifica per le diverse fasi. Sulla disciplina relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 è altresì intervenuto il Ministero che, con l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 ha previsto all'art. 6, la predisposizione di un elenco nel rispetto delle procedure del D. lgs. N. 196/2003.

Dall'analisi della normativa innanzi citata emerge che l'ordine di preferenza e il punteggio numerico sono parametri da leggersi unitamente agli ulteriori criteri ivi stabiliti, i quali, combinati tra di loro, si presentano ad una lettura molto più complessa di quella fornita dalla ricorrente. Ed infatti dopo che i commi 2 e 3 dell'art. 2 del menzionato Contratto prevedono che [...] il seguente art. 3 prevede che [...].

A ciò si aggiunga la disciplina specifica per la mobilità professionale (art. 4) e la diversità di risultato che può comportare l'indicazione di una preferenza puntuale (singola scuola) rispetto all'indicazione di una preferenza sintetica (distretto, comune, provincia, ambito).

Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fatto alcun riferimento agli altri parametri, precludendo in questo modo al Giudice qualsiasi valutazione circa la correttezza o meno della decisione del MIUR di affidare agli insegnanti inseriti nelle graduatorie citate dalla ricorrente gli ambiti territoriali dalla medesima richiesti. Pertanto, si ritiene che la Potenza non abbia assolto l'onere della prova a suo carico relativo al diritto ad essere assegnata agli ambiti territoriali richiesti."

Poiché il predetto decreto di rigetto si appalesa erroneo e assolutamente scollegato con la normativa di riferimento e quindi fuori da ogni binario di lettura dell'O.M. n. 241/16 e del CCNI mobilità e quindi disattento nella disamina della vicenda per come proposta la reclamante ha interesse a richiederne la riforma, con conseguente accoglimento delle



domande formulate con l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., e tanto per i seguenti

MOTIVI

Il giudice di *prime cure* sostanzia la decisione di rigetto sull'assunto che la reclamante non avrebbe provato il suo diritto mediante la dimostrazione del mancato rispetto di tutti i parametri indicati nel corpo del delibato.

È evidente che la decisione gravata è errata sotto vari aspetti.

1) A livello istruttorio.

È sempre possibile e codicisticamente concesso al giudicante approfondire quanto affermato dalle parti di un giudizio di lavoro richiedendo un'istruttoria al fine di verificare i dati su cui poggiano le affermazioni rese e tanto a maggior ragione se una delle parti non risulta costituita.

Ciò è possibile anche nei ricorsi cautelari ed è compatibile con la velocità che sorregge tali procedimenti tant'è che la necessità di una migliore dimostrazione di quanto sostenuto può emergere in sede di discussione. Il giudice, infatti, qualora abbia dubbi sull'applicabilità delle norme oggetto di sindacato chiede chiarimenti ai difensori delle parti i quali possono meglio precisare quanto riferito negli scritti difensivi soprattutto in questioni particolarmente complesse come la presente (e come peraltro riconosciuto dal medesimo giudicante).

Tanto nel procedimento di primo grado non è avvenuto.

2) A livello probatorio.

I. La decisione gravata assume che la reclamante non abbia fornito i parametri per la corretta analisi del proprio diritto e quindi non abbia concesso al “*giudice qualsiasi valutazione circa la correttezza o meno della decisione del MIUR di affidare agli insegnanti inseriti nelle graduatorie citate dalla ricorrente gli ambiti territoriali dalla medesima richiesti*”.

Tanto non può essere condiviso poiché nel ricorso introduttivo si è esplicitamente riferito che la questione oggetto del giudizio riguarda la FASE C DELLA MOBILITA' DOCENTI e cioè quella mobilità regolamentata a livello nazionale dal MIUR con la predisposizione di specifici Bollettini pubblicati da ogni singolo Ambito Territoriale.



Proprio i BOLLETTINI DEI TRASFERIMENTI individuano tutti i parametri necessari all'analisi della questione e cioè la verifica del diritto ad ottenere l'Ambito richiesto in base al maggior punteggio posseduto.

A tale onere la reclamante ha provveduto depositando (All. n. 3 del fascicolo di parte procedimento di *prime cure*) lo stralcio dei BOLLETTINI DEI TRASFERIMENTI della Provincia di Brindisi e di Taranto contenenti le Assegnazioni degli Ambiti Nazionali della FASE C.

In tali bollettini sono sinteticamente individuati nella colonna denominata FASE:

- i trasferimenti della FASE B.1 contraddistinti come “*Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15*”;
- i trasferimenti della FASE B.2 contraddistinti come “*Assegnazione Ambito Provinciale*”;
- **i trasferimenti della FASE C contraddistinti come “Assegnazione Ambito Nazionale”;**
- i trasferimenti della FASE D contraddistinti come “*Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16*”.

Accanto ai nominativi dei docenti inclusi nelle graduatorie dei bollettini su menzionati si trovano, poi, i seguenti elementi valutativi:

- a) precedenza;
- b) punteggio;
- c) sede di assegnazione;
- d) ambito di assegnazione.

Ebbene, è semplice verificare come **ogni FASE** dei trasferimenti ha una disciplina indipendente e risulta completamente staccata dalle altre, per cui terminata una fase si procede alla successiva: ogni fase è contraddistinta da una graduatoria per punteggio e per precedenza.

Ogni fase, infatti, è stata cadenzata dall'Allegato 1 al CCNI sulla mobilità nell'Allegato 1, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016.

Ed è proprio il mancato rispetto del punteggio che è stato evidenziato nella causa in



questione o per meglio dire il mancato rispetto del principio meritocratico.

Nell'Allegato 3 del fascicolo documentale sono stati persino evidenziati i docenti aventi minor punteggio della reclamante.

Non viene in contestazione l'attribuzione dei punteggi attribuiti, ma la formulazione delle graduatorie in quanto incoerenti con i punteggi e con la disciplina legale e contrattuale.

Né si tratta di un classico caso di richiesta di revisione di graduatoria per mancato riconoscimento di punteggi o per avvenuto riconoscimento di punteggi che si assumono non dovuti.

Si fa quindi valere il momento meramente attuativo e individuale del riconoscimento, da parte del singolo docente, del punteggio ottenuto in graduatoria.

Il giudice di *prime cure*, quindi aveva tutti i parametri per giudicare!

Inoltre, va riferito che proprio l'O.M. n. 241/16 nel disciplinare le indicazioni delle preferenze (e quindi dei parametri utili per analizzare la bontà dell'azione intrapresa) stabilisce come: *"1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.*

2. Le preferenze nella fase A possono essere del seguente tipo:

a) scuola

b) circolo;

c) distretto;

d) comune;

e) provincia;

f) centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).

3. Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province..."

e come **"10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a**



100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”.

Ecco, quindi, che l’attenta e completa lettura dell’O.M. n. 241/16 (All. n. 7 al fascicolo documentale del ricorso di primo grado) avrebbe fatto comprendere al giudice di *prime cure* come i parametri da analizzare fossero tutti disponibili al fine di una decisione favorevole alla reclamante.

SI TRATTAVA, IN SOSTANZA, DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI TRASFERIMENTI IN FASE C.

Ad ogni buon conto e qualora lo si dovesse ritenere necessario (ma di certo non lo è) si allegano i bollettini relativi ai trasferimenti della Fase A per la Provincia di Brindisi e Taranto (fase comunale e provinciale).

II. Né si può pretendere che la reclamante si possa fare carico di depositare le domande di trasferimento avanzate dalle docenti con minor punteggio del suo, atteso che la prova della correttezza delle operazioni contestate spetta al MIUR.

E’ assolutamente impossibile, infatti, conoscere la provenienza di ogni singolo concorrente poiché la procedura dei trasferimenti è stata gestita a livello centrale dal MIUR e le domande venivano inviate da ciascun docente agli Ambiti Territoriali competenti e da questi ad un cervellone elettronico che in base ai parametri immagazzinati e ad un particolare algoritmo ha elaborato le graduatorie delle FASI B , C e D dei trasferimenti.

Oltremodo incompatibile risulterebbe tale dimostrazione con la natura cautelare del presente giudizio.

3) Nel merito.

Non essendo stati esaminati i motivi di diritto per asserita mancata allegazione della prova si riporta quanto riferito nei motivi di diritto del ricorso ex art. 700 c.p.c.



VIOLAZIONE ART. 1, CO. 108, L.107/2015. VIOLAZIONE ORDINANZA M.I.U.R. N. 241 DELL'8.4.2016. VIOLAZIONE ART. 6, C.C.N.I. COMPARTO SCUOLA E ALLEGATO 1 (MOBILITA' PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/17). VIOLAZIONE ART. 28, CO. 1, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE ART. 3, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 1176, 1374 e 1375, C.C. VIOLAZIONE ART. 1, L. 241/1990 E ARTT. 3 E 97, COST. IT. INADEGUATEZZA ED ERRONEITA' DEI CRITERI/PARAMETRI UTILIZZATI NELL'ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA MOBILITA' TERRITORIALE PER L'A.S. 2016/17. ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza/IRRAZIONALITA' DELL'AGERE *PUBLICUM*. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La Reclamante, sebbene inserita nell'elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria per l'A.S. 2016/17 con punteggio complessivo pari a 41 (di cui, punti 35 come punteggio base e punti aggiuntivi 6 per il richiesto ricongiungimento familiare), lamenta - a ragione - di essere stata assegnata, al momento della pubblicazione di detti movimenti, all'Ambito Territoriale 0011 della Regione Piemonte (Provincia di Alessandria), espresso come 167° preferenza, laddove invece numerosi altri concorrenti della medesima procedura di mobilità e della stessa fase e dunque a parità di *status* giuridico, ma con posizione di gran lunga peggiore in elenco, risultano assegnati nelle sedi di Brindisi (1° e 2° Preferenza Territoriale indicate in domanda) e Taranto (4°, 8° e 9° Preferenza Territoriale indicate in domanda), sedi più favorevoli (in quanto più vicine) rispetto a quella dell'attribuzione, che oggi recisamente s'impugna e contesta.

Anche a una rapida scorsa dei Bollettini relativi ai trasferimenti per mobilità nei diversi Ambiti Territoriali delle Province di Brindisi e Taranto, si come pubblicati in data 29.7.2016, balza infatti subito all'evidenza come l'odierna reclamante sia stata ingiustamente "scavalcata" da numerosi docenti di scuola primaria con il suo stesso *status* giuridico di titolare ordinario, **ma con punteggio di gran lunga inferiore a quello da lei posseduto.**



Senza alcun, plausibile motivo, i suddetti docenti hanno infatti ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria ricadente negli Ambiti Territoriali delle Province di Brindisi e Taranto espressi in via preferenziale dalla lavoratrice istante principalmente nell'ottica del proprio ricongiungimento familiare.

Tale disparità di trattamento è dunque rilevabile non solo con precipuo riferimento a detti primi Ambiti di preferenza, opportunamente selezionati dalla reclamante, ma anche con riguardo agli altri Ambiti Territoriali indicati nella domanda di mobilità, qualora per l'appunto si proceda con lo scorrimento dell'ordine di preferenze in essa espresso.

Non v'è chi non veda, pertanto, come, nel caso in esame, la P.A. abbia palesemente violato il principio generale e inderogabile dello **scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito e sulla *par condicio* tra i concorrenti, concretamente rappresentato, nella fattispecie, dal punteggio attribuito ai docenti aspiranti al trasferimento, conformemente a quanto disposto dalle apposite Tabelle ministeriali, nella fase di convalida delle rispettive domande di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17.

Come infatti noto, detto principio vincola immancabilmente l'Amministrazione atteso che anche la procedura di mobilità all'odierno vaglio ha natura concorsuale d'impiego, essendo basata su di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e/o familiari dell'interessato, per i quali vengono predeterminati specifici punteggi.

Già solo alla luce di quanto sin qui, risulta dunque assai agevole poter concludere circa l'illegittimità e la lesività di tutti i provvedimenti, che hanno ingiustamente disposto il trasferimento dell'ins.te Potenza Stefania nell'Ambito Territoriale 0011 della Regione Piemonte (Provincia di Alessandria).

Né, d'altra parte, il M.I.U.R. sembra avere sinora fornito qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri/parametri utilizzati per l'assegnazione della reclamante in una sede assai distante da quelle da lei indicate tra le proprie preferenze, di fatto impedendo di squarciare quel velo di silenzio calato invece sin da subito sul sistema informatico di elaborazione delle graduatorie relative alla mobilità per l'A.S. 2016/17, il cui algoritmo



risulta a tutt'oggi ancora sconosciuto, tanto da continuare a essere oggetto di aspre critiche, a livello nazionale, per palese violazione del principio di trasparenza.

Sicché, la proposta conciliativa avanzata in data 30.8.2016, ancorché illegittima (e oltretutto, insoddisfacente per l'odierna reclamante), ha rappresentato una sorta di ammissione implicita dell'errore compiuto dal Ministero nella vicenda che occupa.

Nel tentativo infatti di rimediare a una situazione invero insanabilmente viziata prospettando una soluzione alternativa altrettanto impraticabile, la P.A. non ha fatto altro che confermare ciò che è invece di lampante evidenza documentale, ossia il mancato/ingiustificato rispetto, nella fattispecie *de qua*, delle preferenze espresse in merito alle sedi di servizio (Ambiti Territoriali) nella domanda di mobilità, regolarmente avanzata dalla lavoratrice.

E tale condotta amministrativa, in relazione ai provvedimenti impugnati, che oggi inevitabilmente si censurano anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per carenza istruttoria (in totale spregio, dunque, di quanto disposto dall'art. 3, L. 241/1990) e per disparità di trattamento (in aperto contrasto con l'art. 3, Cost. it.), non può che concretare, dunque, oltretché, s'intende, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1176, 1374 e 1375, c.c. (al rispetto dei quali l'Amministrazione è comunque tenuta nella gestione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, del sinallagma contrattuale, posto a suo fondamento), una macroscopica violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. (*ex* art. 1, L. 241/1990 e *ex* art. 97, Cost. it.), oltretché dell'art. 1, co. 108, L.107/2015 (assegnazione sulla base della c.d. "catena di prossimità", definita dai competenti Uffici Scolastici Regionali, conformemente alla Tabella di vicinanza delle Province italiane, allegata all'O.M. Prot. n. 0000241-08/04/2016- Reg. Decr. M.I.U.R.), dell'art. 6, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016 e Allegato 1 (mobilità secondo l'ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti Territoriali specificamente indicato dall'istante nella propria domanda) - e, più in generale, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (mobilità nel rispetto della Tabella di vicinanza delle Province italiane) - e dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994 (accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e **modalità di**



svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi: assunzioni in servizio dei lavoratori utilmente selezionati **nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata**).

* * *

SUL FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale vorrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale italiana, che il docente, compatibilmente con le esigenze/disponibilità degli organici, fosse libero di scegliere la sede presso cui prestare il proprio servizio.

La Legge permette infatti, nell'ambito delle operazioni di mobilità, il movimento sull'area disciplinare, che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento), o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti, questi, che hanno sinora avuto luogo su domanda, con cadenza annuale e con effetto a partire dall'anno scolastico successivo.

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambiti Territoriali per la Provincia di Brindisi e di Taranto, hanno invece operato come se dette disposizioni non esistessero.

Tale comportamento, sin da subito stigmatizzato dall'odierna Istante in quanto destituito di qualsivoglia fondamento sia giuridico, che fattuale, si appalesa pertanto illegittimo poiché principalmente affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, oltreché lesivo della dignità e della personalità della lavoratrice.

Le determinazioni assunte dalla P.A. nel caso di specie non sono infatti sorrette da alcuna motivazione, nemmeno *per relationem* (e ciò in aperta violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 3, L. 241/90), senza comunque dimenticare l'antigiuridicità dei sottesi/preordinati procedimenti amministrativi, viziati anch'essi da eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento finale di trasferimento, oggi contestato, non potrà negarsi come lo stesso difetti *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici (oltreché, come appena osservato, di qualsivoglia motivazione) per la sua emanazione.

Esso si segnala infatti in negativo sia sotto il profilo della correttezza giuridica, che sotto



quello della coerenza logico-formale, essendo totalmente privo di quelle argomentazioni, che, dovendo invero essere alla base di ogni ragionamento decisorio, risultano invece indispensabili ai fini dell'esatta valutazione degli interessi ritenuti giuridicamente rilevanti nell'ottica dell'adozione di un atto, soprattutto se questo si rivela alla fine altamente lesivo per il suo diretto destinatario.

A ben guardare, il provvedimento in parola non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata, ma non menziona, nemmeno *de relato*, il presupposto normativo della stessa.

Meno che mai, poi, offre traccia di motivazione, tale da giustificare la decisione arbitrariamente adottata in aperta violazione del vigente C.C.N.I. Comparto Scuola (All. n. 8 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure) per irragionevolezza e illogicità manifesta, nonché per disparità di trattamento con gli altri docenti in graduatoria (di pari *status* giuridico), i quali, sebbene con minor punteggio, hanno tuttavia ottenuto le sedi spettanti alla reclamante, sì come già opportunamente evidenziato nel tentativo di conciliazione, di cui, più specificamente innanzi.

Da un esame dei Bollettini relativi ai trasferimenti per mobilità nella sola Regione Puglia, per l'A.S. 2016/17, risultano infatti aver "scavalcato" la reclamante diversi docenti sebbene anch'essi appartenenti alla stessa "Fase C" - Assegnazione in ambito nazionale e più in particolare (cfr. All. 3 docenti evidenziati):

- ben 6 docenti con punteggio inferiore a pt. 41 nell'Ambito 11 (**Prima preferenza territoriale espressa nella domanda di mobilità**);
- ben 2 docenti con punteggio inferiore a pt. 41 nell'Ambito 12 (Seconda preferenza territoriale espressa nella domanda di mobilità);
- ben 17 docenti con punteggio inferiore a pt. 35 nell'Ambito 23 (Quarta preferenza territoriale espressa nella domanda di mobilità).
- Diverse decine con punteggio inferiore a pt. 35 negli Ambiti 21 e 22 (Ottava e Nona preferenze territoriali espresse nella domanda)

Si evince facilmente, quindi, come molti altri docenti sempre in possesso del medesimo *status* giuridico, ma non anche di punteggi superiori, abbiano ottenuto gli Ambiti richiesti



dalla reclamante subito dopo quello da lei indicato in domanda come prima preferenza per esigenze personali, legate al proprio ricongiungimento familiare.

Tanto in spregio dunque alle norme, anche di rango costituzionale, più volte sin qui citate.

Ma, soprattutto, in aperto contrasto con quelle di natura pattizia, frutto di laboriosi Accordi tra le parti sociali (C.C.N.L. e C.C.N.I. Comparto Scuola).

Giova infatti ricordare come la contrattazione collettiva rivesta un ruolo di rilievo nella vicenda in esame, poiché pensata nell'ottica del "maggior favore" per il lavoratore e non certo come restrizione dei diritti già garantiti, in modo più generale, dalla norma sulla mobilità, per l'appunto intesa come trasferimento.

Il C.C.N.L. Comparto Scuola prevede infatti all'art. 10 che *"1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi del personale, di cui al presente contratto, vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.*

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti".

La discriminazione perpetrata ai danni dell'odierna reclamante appare pertanto ancor più evidente laddove solo si consideri che ella è risultata assegnataria di un Ambito Territoriale **richiesto come 167°**, nella domanda di mobilità territoriale, e non dei primi 9 Ambiti (ma soprattutto dei primi due ricadenti nella sua Provincia di residenza) i quali sono stati tutti invece assegnati a numerosi, altri docenti col medesimo *status* giuridico, ma con punteggio inferiore e dunque, in aperta violazione dell'art. 6, Fase C, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (sottoscritto in data 8.4.2016 e concernente, per l'appunto, la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017), secondo cui **"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato**



o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Occorre poi precisare che la mobilità territoriale avviene con valutazione del punteggio attribuito, conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 1, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016, secondo le Tabelle, di cui, più specificamente, all'Allegato A 1, O.M. n. 241/2016, attuativa del medesimo C.C.N.I.

In particolare, il predetto Allegato 1 (Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - effettuazione della fase c, ambiti nazionali) dispone quanto segue: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi, di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la **tabella di vicinanza** allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*

Vale la pena infine aggiungere che la predetta Tabella di vicinanza per ciascuna Provincia, contenuta nell'Allegato C dell'O.M. n. 241/2016, è stata effettivamente pubblicata nel sito del M.I.U.R. nello spazio mobilità 2016/17.

Senza comunque dimenticare che con l'O.M. n. 241/2016 (All. n. 7 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure), il M.I.U.R. ha peraltro espressamente disposto che, nella c.d. "Fase C", l'ordine delle preferenze espresse per Ambiti o per Province dal personale immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1, co. 98. lett. b), L. 107/2015, deve seguire la **catena di prossimità** definita dai competenti Uffici Scolastici Regionali.



Vanno segnalate all'Ecc.mo Collegio varie pronunce cautelari favorevoli (Tribunale di Taranto, Tribunale di Salerno e Tribunale di Trani, Tribunale di Lecce, Tribunale di Brindisi, Tribunale di Nocera Inferiore, Tribunale di Crotone, Tribunale di Napoli, Tribunale di Pavia, Tribunale di Ravenna, Tribunale di Vicenza, Tribunale di Venezia) per chi come la reclamante risulta godere di un punteggio superiore rispetto a soggetti docenti con minor punteggio trasferiti negli Ambiti Territoriali richiesti *“Dall’esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di, hanno ottenuto l’assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l’ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non v’è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l’amministrazione in quanto la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.”* (Trib di Trani Ordinanza del 14.09.2016).

“Quindi, nell’assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell’applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l’ambito n. 011, che è il primo ambito utile seguendo l’ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell’utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l’insegnamento della lingua inglese). (Trib. di Ravenna Ordinanza del 23.11.2016).



“Secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l’Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze....

*Non convince la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell’allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l’allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza” senza prevedere un’aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario il CCNL impone di effettuare **graduatorie relative alle preferenze** e tali paiono **da intendere tutti gli ambiti territoriali** indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l’ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una “preferenza del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto” bensì “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “a parità di punteggio e precedenza, la posizione di graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”); non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.*



*fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, **in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore**. Tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore a docenti con punteggio più basso...;*

si rileva infatti, in punto di onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, in relazione alla fase cautelare in discussione, che il suo punteggio le consentiva priorità nell'assegnazione dell'ambito PUGLIA 0001 rispetto ad altri docenti invece lì assegnati per cui spettava semmai all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale.” (Trib di Venezia Ordinanza del 24.11.2016).

* * *

Pertanto, con la pubblicazione dei movimenti per l'A.S. 2016/17, l'odierna reclamante si è vista inopinatamente e irragionevolmente “sorpassare” da numerosi concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.

Tanto dà dunque piena contezza dell'evidente irrazionalità e della manifesta illogicità dell'operato della P.A. nella vicenda che occupa.

Risulta infatti incontestabile come l'odierna istante si trovi paradossalmente penalizzata anche rispetto ai predetti, numerosi docenti con punteggio inferiore al suo e che pertanto, l'ambito assegnatole sia il risultato di una macroscopica violazione delle norme di Legge e degli Accordi collettivi in materia di mobilità territoriale e dunque fortemente lesivo di ogni suo diritto fondamentale, contrattualmente e costituzionalmente garantito, con conseguente ricaduta di effetti negativi sulla lavoratrice medesima, nonché sul suo nucleo familiare.

Ciò detto, vale poi la pena riflettere sulla disposizione finale che, nella fattispecie in esame, è stata irragionevolmente adottata ai danni della dipendente statale dal MIUR, il quale ha dunque arbitrariamente agito, senza tenere conto delle richieste legittimamente avanzate dalla reclamante e persino reiterate nel tentativo di conciliazione.



Ne consegue pertanto non solo l'insanabilità dei vizi che affliggono con ineluttabile esito esiziale tutto il procedimento alla base del provvedimento finale di trasferimento, ma anche l'illegittimità del trasferimento stesso per violazione o comunque per falsa ed erronea applicazione di tutte le norme di Legge, anche di rango costituzionale, ovvero di natura contrattuale sin qui citate, tra cui, giova ricordare, l'art. 3 della L. 241/90 (per difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria), gli artt. 1176, 1374 e 1375, c.c. (per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, al rispetto dei quali l'Amministrazione è comunque tenuta nella gestione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, del sinallagma contrattuale, posto a suo fondamento), del combinato disposto degli artt. 1, L. 241/90 e 97, Cost. it. (per una invero macroscopica violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A.), dell'art. 1, co. 108, L.107/2015 (per un'assegnazione avvenuta non sulla base della c.d. "catena di prossimità", di cui alla Tabella di vicinanza delle Province italiane, allegata all'O.M. Prot. n. 0000241-08/04/2016- Reg. Decr. M.I.U.R.), dell'art. 6, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016 e del suo Allegato 1, nonché, più in generale, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (per una mobilità avvenuta non secondo l'ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti Territoriali specificamente indicato dall'istante nella propria domanda) e dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994 (per modalità di svolgimento di un concorso pubblico non conformi ai dettami sintetizzati nel c.d. "principio della graduatoria di merito e del suo scorrimento").

Ad ogni buon conto, quandanche, per assurdo, s'intendesse aderire all'ipotetico assunto secondo cui il provvedimento finale di trasferimento, oggi impugnato, sia stato adottato per un qualche, non meglio specificato, interesse pubblico, non ci si potrebbe egualmente esimere dal riconoscere come anche detto provvedimento, contraddistinto da incontestabile disparità di trattamento, finirebbe con l'integrare gli estremi di un gravissimo atto discriminatorio, perpetrato in danno della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti (v., soprattutto, art. 3 Cost. it).

Diversamente opinando, si dovrebbe infatti ammettere come l'atto in parola sia stato adottato in via pericolosamente automatica.



Il che, a ben riflettere, non riuscirebbe egualmente a modificare i termini della questione, avendo in tal caso la P.A. comunque agito sempre in contrasto con l'art 3 Cost. it., il quale, nell'affermare il principio di eguaglianza nella sua massima estensione, lo correla strettamente ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, oltreché a quelli di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione, di cui, più specificamente, all'art. 97, Cost. it.

Sicché, nella vicenda in esame, appare dunque indubitabile la violazione dell'art. 97, Cost. it., che istituisce anch'esso una sorta di riserva di legge, al precipuo scopo di assicurare in ogni occasione l'imparzialità della P.A., la quale, infatti, può soltanto dare attuazione, ancorché con determinazioni proprie e ulteriori, a quanto è stato dunque già previsto dalla Legge, in via generale.

Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve pertanto essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

E la stessa norma di Legge, che adempie a detta riserva, può essere a sua volta assoggettata (sempre a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della P.A.) allo scrutinio di legittimità costituzionale.

Di tal che, l'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nelle determinazioni assunte dal M.I.U.R. nel caso di specie, incide dunque negativamente sulla garanzia d'imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori ledendo il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla Legge.

Superfluo poi aggiungere come dette determinazioni non riguardino adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in funzione di concrete situazioni particolari, concretando invece vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, tali da incidere significativamente sulla sfera generale delle loro libertà.

Simili comportamenti discriminatori, quando manca un punto di riferimento normativo (invero indispensabile ai fini di una corretta valutazione della ragionevolezza, che dovrebbe invece caratterizzare sempre l'operato della P.A., soprattutto negli ambiti in cui regna la discrezionalità), non possono dunque che integrare gli estremi della violazione



dell'art. 3, Cost. it., il quale non consente all'autorità amministrativa (nella fattispecie, il M.I.U.R.) alcuna restrizione, ancorché frutto di molteplici valutazioni, in ogni caso non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione della P.A., perché il provvedimento, oggi avversato soprattutto sotto il profilo della carenza della motivazione, dimentica totalmente di indicare il ragionamento logico-giuridico, che, nella fattispecie, ha indotto gli Uffici Scolastici Provinciali di Brindisi e Taranto a determinarsi nel senso di assegnare a numerosi, altri docenti non meritevoli il posto spettante invece per diritto di graduatoria alla reclamante.

Anche per tale motivo, il provvedimento oggi impugnato si appalesa dunque illegittimo per eccesso di potere, poiché insanabilmente viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e incoerenza manifeste.

Senza infine voler tralasciare un ulteriore aspetto, in realtà assai rilevante e cioè il fatto che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo, fondamentale e inviolabile, oltretutto costituzionalmente garantito (ex artt. 1, 2 e 4 Cost. it., ma anche ex artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, Cost. it.) in quanto è proprio per mezzo del lavoro che si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui egli è inserito.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide pertanto con il mero rapporto sussistente tra la prestazione lavorativa e la controprestazione salariale, ma si concreta anche nel fare "areddituale" del prestatore, ricomprendendo in esso tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni utili ai fini dell'espressione e della realizzazione della sua personalità, in ogni formazione sociale di appartenenza.

Il danno grave e irreparabile, che deriva dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, consiste dunque anche nella oggettiva impossibilità, per la reclamante, di svolgere la propria attività lavorativa vicino al luogo di residenza della sua famiglia, da cui discende altresì per lei il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di *chances*, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla



mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, infatti, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata e gravità, nonché per la conoscibilità della lavoratrice stessa all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della reclamante, oltreché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

E' stato infatti già ampiamente dimostrato come la disposizione impugnata, illegittima sotto più profili, privi di fatto l'odierna Istante dell'opportunità di condurre al massimo delle possibilità/potenzialità la propria vita professionale, essendo dunque direttamente lesiva dei suoi diritti/interessi, nonché della Sua dignità/personalità, come individuo e come lavoratrice.

Non v'è infatti chi non riesca a comprendere come la reclamante veda nella stabilizzazione del lavoro più vicino, ove risiede il proprio nucleo familiare, il principale strumento del proprio, pieno e definitivo inserimento nella società, che l'ha da sempre accolta, riservandole stima e protezione sociale.

In tale contesto, l'odierna Istante può infatti far valere la propria riconosciuta professionalità e maturata esperienza nell'attività, cui sa di potersi dedicare in autonomia assoluta (vale a dire l'insegnamento), sentendosi parte attiva del processo di formazione degli alunni e dunque direttamente partecipe/responsabile della crescita delle generazioni future, laddove soprattutto si consideri che il lavoro è per tutti fonte di autostima e motivo di prestigio, oltreché, s'intende, prevalente fattore identitario.

Il provvedimento del trasferimento in contestazione, palesamente illegittimo, ha pertanto direttamente e concretamente privato la reclamante di ogni suo diritto/interesse, riconosciuto meritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico, vanificando altresì ogni sua legittima aspettativa, nonché incidendo negativamente sulla sua sfera soggettiva, attesa l'inevitabile alterazione del suo equilibrio psico-fisico, con conseguenti riverberi negativi sulla sua vita familiare e, più in generale, su tutte le sue relazioni con l'esterno, connesse al suo rapporto di lavoro e non solo.

La frustrazione derivante dal provvedimento di trasferimento illegittimo ha dunque inciso negativamente anche sulla sfera privata della reclamante, ormai pervasa da un profondo



senso di disagio, tanto da rendere attualmente i problemi lavorativi, come comprensibile, l'unico argomento di conversazione in famiglia.

E poiché, come già detto, il diritto al lavoro assurge nel nostro ordinamento a vero e proprio diritto soggettivo, costituzionalmente garantito e quindi fondamentale e inviolabile - artt. 1 e 2, Cost. it. - (in quanto per il suo tramite si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui egli si ritrova ad agire), esso va dunque immediatamente tutelato, dal momento che il pericolo insito nei tempi dilatati della giustizia ordinaria, determinerebbe senz'altro pregiudizi gravi ed irreparabili per la lavoratrice.

Alla luce dei fatti sopra esposti e della normativa sin qui richiamata, risulta dunque assai agevole poter concludere circa la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione dell'invocata misura cautelare.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

Insuperato quanto precede, non v'è dunque chi non veda come, nel caso in esame, sussista, oltre al requisito del *fumus boni iuris*, anche quello del *periculum in mora*, ovverosia il fondato timore della realizzazione di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile, in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario.

L'ingiusto ed erroneo trasferimento, oggi impugnato, integra infatti gli estremi del pregiudizio, cui verrebbe esposta la reclamante, con precipuo riferimento alla di lei vita personale, familiare e di relazione.

Il danno che l'odierna istante, illegittimamente trasferita a centinaia di chilometri dal proprio Comune di residenza, vorrebbe infatti scongiurare mediante l'ottenimento di una pronuncia cautelare favorevole, consiste principalmente nel sopportare disagi di ordine personale, familiare e sociale, quali, per l'appunto, il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni.

E tale danno non è senz'altro risarcibile, almeno del tutto, per equivalente, ossia in termini squisitamente economici, atteso il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, laddove soprattutto si consideri che la domanda di mobilità della reclamante



era finalizzata proprio al ricongiungimento familiare, nella speranza di poter assicurare in modo costante la propria presenza di madre all'interno di detto nucleo, composto, oltretutto dal coniuge, anche da una figlia di 7 anni.

Non a caso, tali esigenze sono state ritenute meritevoli di apprezzamento nel momento in cui il C.C.N.I. Comparto Scuola ha previsto un punteggio aggiuntivo per i figli di età inferiore a 6 anni e per quelli inferiori a 18 anni, nonché per il ricongiungimento con il proprio coniuge.

Si tratta infatti di esigenze connesse a diritti fondamentali della persona, che rischiano di essere frustrati e compromessi nelle more del giudizio di merito, con conseguente irreparabilità del pregiudizio, che ne può derivare.

È noto come la presenza della madre nei figli giochi un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo psico-fisico dei minori, in assenza della quale verrebbe a mancare un punto di riferimento, da cui potrebbero scaturire disagi non indifferenti.

Nel caso di specie, la lontananza dalla propria figlia comporta per la madre l'oggettiva impossibilità di provvedere ai suoi immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità della minore e inevitabili ricadute di effetti negativi su tutta la famiglia.

Per altri versi, il danno che oggi la reclamante subisce risulta di notevole entità, laddove si consideri altresì che ella, pur risiedendo a Brindisi, unitamente, come già detto, alla propria famiglia, è stata illegittimamente trasferita in Piemonte e, più precisamente, nella Provincia di Alessandria e cioè a diverse centinaia di chilometri da casa.

Ciò comporta inevitabilmente il suo radicale distacco dal proprio nucleo familiare, essendo stata per l'appunto assegnata a una sede di lavoro che, non coincidendo con quella di residenza dell'intera famiglia, le ha imposto un definitivo trasferimento, data la lontananza delle due Regioni.

Non vanno peraltro sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, derivanti alla docente dall'assegnazione a una sede di servizio (Provincia di Alessandria) certamente distante e dunque incompatibile con l'attuale residenza (Brindisi).



Superfluo infatti aggiungere che la reclamante è stata costretta a reperire *in loco*, con distrazione importante del proprio reddito sino ad oggi destinato per intero alle esigenze della famiglia, un'altra abitazione presso la nuova sede di lavoro e, in buona sostanza, a riorganizzare tutta la propria vita, tra innumerevoli disagi e dispendio di energie psico-fisico, oltretché di finanze.

Basti verificare le spese sopportate fino ad oggi dalla reclamante (cfr. All. n. 9 al fascicolo di parte del ricorso di prime cure) per soggiornare nel nuovo luogo di lavoro (Alessandria), spese ammontanti a circa € 1350,00 nonché le spese sopportate settimanalmente per ricongiungersi con la propria famiglia (ammontanti a circa € 700,00).

La reclamante, quindi, ha già consumato più del suo stipendio mensile per ovviare al macroscopico errore del MIUR.

Va ricordato, che, oggi, l'unico mezzo di pronta giustizia è quello dell'attuale reclamo atteso che, la reclamante ha atteso gli esiti della mobilità annuale, con cui ha richiesto l'assegnazione provvisoria nella Provincia di Brindisi (per un solo anno scolastico) ma non ottenendola si troverà costretta suo malgrado a permanere nella Provincia di Alessandria fino alla definizione del presente procedimento giudiziario.

L'attesa dell'esito del procedimento giudiziario ordinario non garantirebbe alla stessa la possibilità di tornare immediatamente vicino ai propri cari né all'Amministrazione di ricostruire ora per allora l'esatto iter procedimentale di tutte quelle operazioni che investono il mondo scolastico quali i trasferimenti, le nomine in ruolo, le supplenze e i movimenti annuali.

Premesso tutto quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del reclamo, la riforma e/o annullamento del Decreto di rigetto del GdL dott. C. Russo, depositato in data 15/11/2016, n. cron. 3594/2016 resa nel ricorso R.G. n. 1252/16 con l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso ex art.700 cpc e concessione del provvedimento cautelare richiesto.



Il tutto con condanna delle reclamate al pagamento delle spese ed onorari, oltre iva e cap e spese generali, come per legge, di entrambe i gradi della presente fase cautelare.

Nel richiedere la trasmissione del fascicolo del procedimento ex art. 700 c.p.c. ove è presente il fascicolo di parte con i documenti ivi depositati in via istruttoria in questa sede si deposita:

- 1) copia conforme decreto GdL Dott.ssa Russo resa nel ricorso n.r.g. 1252/2016 n. cron. 3594/2016 depositato in data 15.11.2016;
- 2) copia bollettini della Fase A dei trasferimenti comunali e provinciali di Brindisi e Taranto
- 3) Giurisprudenza.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato

Lecce 28 novembre 2016

Avv. Giuliano Giannini

Avv. Valentina Marangio

